

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9 - Istituzione della Provincia regionale**  
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 marzo 1986, n. 11, suppl. ord.

## **ESTRATTO**

### **TITOLO IV**

#### **Aree metropolitane**

##### **Art. 19**

*Caratteri delle aree metropolitane.*

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;
- b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
- c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un Comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
- d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale

##### **Art. 21**

*Funzioni dell'area metropolitana.*

Le Province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai Comuni in materia di:

- 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:
  - alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
  - alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;
  - alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;

- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;
- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la Provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma